

L'affido definitivo degli animali sequestrati nel nuovo art. 260 bis c.p.p.: un passo avanti verso il riconoscimento della soggettività animale

di *Diana Russo e Alessandro Fazzi*

1. Il percorso legislativo e il contesto sistemico dell'intervento. - 2. Il sistema previgente: frammentarietà normativa, prassi applicative e criticità strutturali. - 3. Collocazione sistematica dell'articolo 260 bis c.p.p. e sua *ratio*. - 4. L'ambito di applicazione: i reati presupposto richiamati dal comma 1 dell'art. 260 bis c.p.p. - 5. Il procedimento descritto dall'art. 260 bis c.p.p.: la legittimazione attiva e il ruolo delle associazioni; i beneficiari dell'istituto e l'estensione ai cuccioli; il decreto motivato e il suo contenuto; la cauzione. - 6. La nozione di affido definitivo e le relative conseguenze. - 7. Conclusioni.

1. - Il percorso legislativo e il contesto sistemico dell'intervento. La l. 6 giugno 2025, n. 82, recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*, segna una tappa rilevante nel processo evolutivo dell'ordinamento italiano in materia di protezione degli animali.

Tale modifica normativa si inserisce in un percorso più ampio, avviato negli ultimi decenni, in cui l'ordinamento ha progressivamente riconosciuto una tutela crescente agli animali, in una prospettiva non più meramente antropocentrica. Decisivo, sotto tale profilo, è stato il ruolo della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, la quale ha inciso sul dispositivo dell'art. 9 Cost., collocato tra i principi fondamentali del testo costituzionale, introducendo una previsione di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell'interesse delle future generazioni», oltre a prevedere una riserva di legge statale in materia di tutela degli animali¹.

Detto intervento ha, dunque, attribuito rilievo costituzionale alla protezione degli animali in quanto tali, recependo, almeno in parte, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui la lesione dell'animale non integra soltanto un *vulnus* al sentimento umano, ma incide direttamente su di un essere vivente e senziente, titolare di un bene primario costituito dalla propria vita e dal proprio benessere². In

¹ Per un commento alla riforma costituzionale, si veda D. RUSSO, *La tutela giuridica degli animali alla luce della legge costituzionale n. 1 del 2022: riflessioni a prima lettura*, in questa Riv., 2022, 3.

² Si segnala, fra le tante, Cons. Stato, Sez. V 27 settembre 2004, n. 6317, in *Riv. giur. amb.*, 2005, 554, con nota di BRAMBILLA, che ha precisato che le quattro ipotesi delittuose introdotte dalla legge n. 189 del 2004 sono da considerarsi reati pluri offensivi, il cui oggetto di tutela non è soltanto il sentimento di pietà dell'uomo verso gli animali - all'epoca espressamente indicato nella rubrica del Titolo IX bis del codice penale - ma anche direttamente gli animali stessi da forme di maltrattamento, abbandono e uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore. Secondo Cass. Sez. III Pen. 25 gennaio 2018, n. 3674/2017, G., rv. 272.157-01, la previsione dei reati di uccisione e maltrattamento di animali «riconosce il valore giuridico della vita dell'animale, che è soggetto passivo del reato e non mero oggetto materiale, seppur in una prospettiva di unità dell'ordinamento che esclude qualsivoglia conflitto con le attività lecite che sono espressione della natura e della cultura umana». Trib. Milano 13 marzo 2013, in *Dir. famiglia*, 2013, 3, 1005, in materia di separazione dei coniugi, ha ritenuto legittima la facoltà di regolare la permanenza degli animali domestici presso l'una o l'altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso, ritenendo che «l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle cose, secondo l'impostazione tralasciata ma debba essere riconosciuto come essere senziente». Trib. Napoli Nord, Sez. I 26 luglio 2018, n. 1410, in un'ottica di «abbandono della concezione antropocentrica per cui la lesione dell'animale viene tutelata in quanto indiretta lesione recata all'uomo, ai suoi sentimenti e ai suoi diritti sull'animale stesso», ha affermato il riconoscimento della soggettività giuridica degli animali, sia pur limitata «soltanto al bene più elementare degli esseri viventi e senzienti, quello

tale direzione si collocano anche pronunce significative della giurisprudenza amministrativa, che già prima della riforma costituzionale avevano identificato nella tutela individuale dell'animale – e non solo della fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato – un interesse giuridico meritevole di bilanciamento con esigenze di ordine pubblico e sicurezza³.

La novella del 2025, pur non recependo integralmente tutte le proposte di riforma avanzate nel corso dell'*iter* parlamentare, rappresenta un progresso rilevante anche per la scelta di tipizzare, all'interno del codice di procedura penale e, precisamente, all'art. 260 *bis* c.p.p., introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. *b*), della legge in discorso, un istituto dedicato alla gestione degli animali sequestrati⁴.

L'«Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca» colma, di fatto, una delle principali lacune legislative in materia di tutela degli animali e risponde a un'esigenza avvertita da lungo tempo nella prassi giudiziaria: dotare il sistema penale di una disciplina organica e coerente relativa alla gestione degli animali vivi sottoposti a vincoli reali nel corso del procedimento penale.

Sotto altro profilo, esso si colloca in una prospettiva di armonizzazione con le previsioni sovranazionali che riconoscono, a vario titolo, la senzienza animale⁵.

della vita». In dottrina v. C. RUGA RIVA, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *La legislazione penale*, 13 maggio 2021.

³ Sull'argomento si rimanda a D. RUSSO, *Predazioni e tutela della fauna selvatica. Osservazioni sul decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 3330/2023*, in questa Riv., 2023, 5, nonché Orsi "problematici" e proporzionalità, *ivi*, 2025, 1.

⁴ Si riporta il testo dell'art. 260 *bis* c.p.p.:

«1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544 *bis*, 544 *ter*, 544 *quater* e 544 *quinquies* del codice penale nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19 *quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19 *quater* o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.

2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

3. Le associazioni di cui all'articolo 19 *quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.

4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

5. La documentazione relativa al versamento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca».

⁵ In particolare, a mente dell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), siglato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato in Italia con legge n. 130/2008 (che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea), «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

2. - *Il sistema previgente: frammentarietà normativa, prassi applicative e criticità strutturali.* Prima dell'introduzione del nuovo art. 260 *bis* c.p.p., la disciplina relativa agli animali sottoposti a sequestro penale si caratterizzava per la totale assenza di disposizioni specifiche. Il ricorso a prassi disomogenee importava delicate conseguenze, sia sul piano della protezione del benessere animale, sia su quello della sopportazione dei costi di gestione.

In mancanza di disposizioni dedicate al sequestro di animali, trovavano applicazione le norme generali in materia di sequestro e custodia delle cose, con inevitabili distorsioni dovute al fatto che l'animale – pur qualificato civilisticamente come bene mobile⁶ – non può pienamente essere equiparato a una *res*.

In particolare, la prassi giudiziaria ha sinora fatto ricorso alle disposizioni genericamente previste per il sequestro di cose deperibili e, nello specifico, all'art. 260, comma 3 c.p.p., il quale dispone che, se le cose sottoposte a sequestro possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione. A norma dell'art. 83 disp. att. c.p.p., la vendita delle cose indicate nell'art. 260, comma 3 c.p.p. è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata. Tale ultima soluzione, con riferimento agli animali, risultava preferibile rispetto all'asta giudiziaria, dato che quest'ultima offre minori garanzie sulla successiva custodia degli esemplari, in quanto l'autore del reato potrebbe partecipare alla procedura per interposta persona e rientrarne così in possesso.

In applicazione degli artt. 260, comma 3 c.p.p. e 83 disp. att. c.p.p., l'autorità giudiziaria procedeva, dunque, alla cessione definitiva degli animali sottoposti a sequestro o confisca, mediante affido a soggetti individuati e/o comunque ritenuti idonei dalle Associazioni animaliste di riferimento, o direttamente alle Associazioni stesse, anche a trattativa privata, a fronte del pagamento di una somma ritenuta congrua. La somma da versare a fronte dell'assegnazione dell'animale – da stabilirsi tenendo conto anche delle spese di corretta gestione dello stesso alla luce delle sue caratteristiche etologiche, oltre che del suo eventuale valore iniziale, soprattutto in caso di animali oggetto di compravendita, sia familiari, sia cosiddetti da reddito – veniva corrisposta dall'affidatario (privato o ente) e convertita in deposito giudiziario intestato al procedimento e all'indagato. In caso di assoluzione dell'imputato, quest'ultimo, in luogo degli esemplari sequestrati, riceverà la somma depositata; viceversa, in caso di condanna la somma medesima verrà devoluta alla cassa delle ammende.

La procedura finalizzata alla cessione degli animali sottoposti a sequestro poteva essere attivata già durante la fase delle indagini preliminari, in attesa (e in funzione della fruttuosità) della futura confisca, che veniva eventualmente disposta all'esito del procedimento, ferma restando l'opportunità di attendere l'esito dell'eventuale riesame e l'espletamento dell'incidente probatorio, ove disposto, prima di dare corso all'alienazione/affido in via definitiva.

È opportuno chiarire che la disposizione di cui all'art. 260 *bis* c.p.p., stante la sua collocazione topografica codicistica, è direttamente rivolta a regolare i casi in cui venga disposto il sequestro a fini probatori. Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, la norma si applica in via analogica anche al sequestro preventivo di beni deperibili⁷.

La prassi giudiziaria descritta, pur presentando profili di efficienza, si fondava sulla equiparazione degli animali coinvolti alle cose materiali (e, precisamente, ai beni deperibili), senza tenere conto della natura senziente degli stessi; inoltre, essa veniva applicata in modo disomogeneo sul territorio nazionale, creando disparità di trattamento tra procedimenti analoghi instaurati presso uffici giudiziari diversi. Occorre infatti segnalare che non tutti gli uffici procedevano alla cessione definitiva degli animali in sequestro, destinati, in alternativa, a rimanere presso strutture pubbliche o private per un periodo di tempo lungo e incerto o

⁶ Sono soggetti dell'ordinamento giuridico le persone fisiche e gli enti. Gli animali, che non rientrano in alcuna delle predette categorie, sul piano civilistico sono ancora equiparati alle cose.

⁷ Cfr. Cass Sez. III Pen. 28 novembre 2018, n. 53341, Michelacci, rv. 275.180-01, che ha affermato la legittimità del provvedimento di cessione a titolo oneroso degli animali sottoposti a sequestro preventivo in procedimento per maltrattamenti.

ad essere affidati a titolo provvisorio a famiglie disponibili ad assumerne la custodia, con il rischio di doverli restituire a distanza di anni in caso di assoluzione.

A ciò si aggiungeva la difficoltà, in assenza di criteri prestabiliti, di individuare le associazioni protezionistiche legittimate a richiedere l'affidamento degli animali, chiamate spesso a svolgere un ruolo determinante nella fase immediatamente successiva al sequestro.

Un ulteriore profilo di criticità era rappresentato dalla mancata predeterminazione di tariffe per la liquidazione delle spese di custodia, con conseguente contenzioso generato dall'opposizione sistematicamente proposta dai custodi avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso.

Il quadro previgente, pertanto, risultava caratterizzato dall'assenza di una disciplina unitaria per gli animali sequestrati, dal ricorso a strumenti di analogia o prassi interpretative, dall'incertezza sulla gestione economica e sulla destinazione dell'animale nel corso del procedimento, dal rischio di permanenza prolungata degli animali in strutture inadeguate, almeno sul lungo periodo, e/o di restituzione al presunto maltrattante a distanza di diversi anni dalla apposizione del vincolo, dalle difficoltà di temperamento tra esigenze probatorie e benessere animale.

Il nuovo art. 260 *bis* c.p.p. interviene direttamente su tali criticità, offrendo un modello normativo espressamente orientato alla tutela degli animali e alla razionalizzazione delle prassi già consolidate.

3. - Collocazione sistematica dell'articolo 260 bis c.p.p. e sua ratio. La collocazione dell'art. 260 *bis* c.p.p. all'interno del Titolo dedicato ai sequestri e alle misure reali⁸ segnala la volontà del legislatore di mantenere una continuità sistematica con le regole generali del processo penale, ma al contempo di delineare un regime speciale in ragione della qualità dell'oggetto: l'animale non è, infatti, un bene fungibile, ma un essere vivente e senziente, per il quale anche il mero mantenimento in custodia può determinare conseguenze negative in termini di benessere fisico e psicologico⁹.

La *ratio* dell'istituto, esplicitata nella proposta di legge n. 30 presentata in Parlamento nell'ottobre 2022, è quella di assicurare alla custodia giudiziaria di animali vivi una regolamentazione speciale, «*in ragione della natura sui generis del bene di cui trattasi, ossia un essere senziente vittima e oggetto del reato*»¹⁰.

Il fine precipuo dell'affido definitivo è ulteriormente chiarito dalla disposizione che lo disciplina: garantire la effettiva protezione degli animali vivi sottoposti a vincolo e il mantenimento degli stessi in condizioni di salute adeguate (cfr. art. 260 *bis* c.p.p., comma 1). La centralità dello stato sanitario delle vittime dei reati in danno agli animali risulta viepiù evidenziata dal successivo comma 2 dell'art. 260 *bis* c.p.p., che valorizza, ai fini della determinazione dell'importo della cauzione, le cure da somministrare agli esemplari e i relativi costi.

La nuova disciplina mira, dunque, a preservare innanzitutto il benessere animale, prevenendo permanenze prolungate degli esemplari presso strutture; razionalizzare il sistema dei costi, riducendo l'onere a carico dell'erario attraverso l'affidamento a soggetti idonei; garantire uniformità applicativa, ponendo fine a prassi disomogenee e talvolta contrastanti.

4. - L'ambito di applicazione: i reati presupposto richiamati dal comma 1 dell'art. 260 bis c.p.p. Il legislatore circoscrive l'affido definitivo agli animali sequestrati o confiscati nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli artt. 544 *bis*, 544 *ter*, 544 *quater* e 544 *quinquies* c.p., nonché all'art. 4 della l. 4 novembre

⁸ Nello specifico, nel Libro III - Prove, Titolo III, *Mezzi di ricerca delle prove, del codice di procedura penale*.

⁹ Come osservato da D. MASTRO, *La tutela processuale degli animali non umani: prime riflessioni sull'art. 260-bis c.p.p.*, in *Dir. e proc. pen.*, <https://www.penaledp.it/>, 11 dicembre 2025, la disposizione in commento «*si pone in rapporto di specialità rispetto alla disciplina ordinaria del sequestro, in virtù della particolare natura di ciò che viene sottoposto al vincolo di indisponibilità, ossia un animale vivo*».

¹⁰ Il testo della proposta è disponibile sul sito www.camera.it.

2010, n. 201, consumati o tentati. Si tratta delle fattispecie in cui si manifesta la massima esposizione degli animali al rischio di compromissione irreversibile del loro benessere psico-fisico.

Non appare superfluo aggiungere che le fattispecie di *Spettacoli o manifestazioni vietate*, *Divieto di combattimenti tra animali*, *Traffico illecito di animali da compagnia*¹¹ sovente maturano nell'ambito di organizzazioni criminali che traggono sistematicamente profitto dallo sfruttamento di animali. In tale ottica, l'applicazione in pendenza di giudizio dell'istituto dell'affido definitivo risponde al duplice scopo di sottrarre gli animali alla strumentalizzazione di cui sono vittime, scongiurando, al contempo, il pregiudizio alla salute che ne deriverebbe da una lunga permanenza in custodia giudiziaria, soprattutto in caso di contesti non adeguati a soggetti bisognosi di cure specifiche (si pensi, ad esempio, alle peculiari condizioni di stress manifestate dagli animali esotici impiegati in manifestazioni, alle lesioni psico-fisiche riportate dai cani da combattimento e alle problematiche comportamentali indotte negli stessi¹², alla tenera età degli animali da compagnia importati illegalmente con conseguente necessità di assicurare tempestivamente percorsi riabilitativi e di ricollocamento stabile).

Di particolare rilievo è l'estensione dell'istituto anche ai delitti tentati, che amplia significativamente la portata applicativa dell'art. 260 *bis* c.p.p. e impedisce che l'intervento protettivo sia subordinato al verificarsi dell'evento lesivo, coerentemente con la natura anticipatoria delle misure cautelari reali.

Ci si chiede se la delimitazione dell'ambito applicativo dell'istituto ai soli delitti di cui al codice penale e all'art. 4 della legge n. 201/2010 sia il frutto di una scelta ponderata del legislatore o, piuttosto, di una imprecisione. Infatti, rimane esclusa l'applicazione dell'affido definitivo, fra le altre, alle fattispecie contravvenzionali (come l'art. 727 c.p.) e ad alcune ipotesi del codice penale comune (art. 638 c.p.).

Nelle ipotesi non esplicitamente menzionate dalla nuova disposizione, si ritiene, tuttavia, che possa continuare a farsi ricorso alla prassi consolidata anteriormente alla entrata in vigore della riforma e, dunque, al combinato disposto degli artt. 260 c.p.p. e 83 disp. att. c.p.p., innanzi citati¹³.

5. - Il procedimento descritto dall'art. 260 bis c.p.p.: la legittimazione attiva e il ruolo delle associazioni; i beneficiari dell'istituto e l'estensione ai cuccioli; il decreto motivato e il suo contenuto; la cauzione.

L'affido definitivo è disposto dalla «autorità giudiziaria». La locuzione impiegata va riferita al magistrato del pubblico ministero o al giudice, a seconda della fase giudiziaria in cui il procedimento si trova, non diversamente da quanto previsto, in generale, in tema di sequestro probatorio (v. art. 253 c.p.p.)¹⁴.

La norma sembra attribuire all'autorità giudiziaria un potere officioso, il cui esercizio può anche essere sollecitato con apposita istanza dalla persona offesa o dalle associazioni di cui all'art. 19 *quater* disp. coord. trans. c.p.¹⁵.

¹¹ Previste e punite, rispettivamente, dagli artt. 544 *quater* e 544 *quinquies* del codice penale e 4 della legge n. 201 del 2010.

¹² Per approfondimenti v. A. FAZZI - C. SALOMONI - M. PLUDA - F. FAIELLA - A.M. PANZINI, *Il profilo psicologico-comportamentale del dogfighter: dalla prospettiva giuridica agli aspetti criminologici del combattimento tra cani*, in *Sicurezza e Giustizia*, n. III e IV/MMXXIV.

¹³ In tal senso v. M. TRAPUZZANO, *La nuova disciplina in materia di reati contro gli animali, profili operativi legati al sequestro*, in *Le scienze forensi veterinarie*, 2025, 4. L'Autore evidenzia come una delle fattispecie in cui maggiormente si pone la problematica della gestione degli animali in sequestro è l'art. 727, comma 2 c.p., con riferimento agli allevamenti abusivi di *pets* convenzionali.

¹⁴ In tema di sequestro preventivo, a mente dell'art. 321, comma 3 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari è il magistrato del pubblico ministero a provvedere, con decreto motivato, in ordine alla revoca.

¹⁵ D. RUSSO, *La nuova disciplina in materia di reati contro gli animali*, in *Le scienze forensi veterinarie*, 2025, 4. Esprime la medesima opinione D. MASTRO, *La tutela processuale degli animali non umani: prime riflessioni sull'art. 260-bis c.p.p.*, cit. secondo cui, qualora l'affidamento definitivo sia disposto d'ufficio, la designazione del soggetto cui affidare l'animale può essere effettuata dallo stesso giudice, servendosi dell'elenco delle associazioni registrate presso la Banca Dati Nazionale delle anagrafi Zootecniche e pubblicato sul sito del Ministero della salute. «Qualora nessun ente o associazione offra idonee garanzie per poter

Si tratta delle associazioni e degli enti legittimati previamente individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. L'art. 260 *bis* c.p.p. contribuisce, *in parte qua*, a dare concreta attuazione alla disposizione di cui al citato art. 19 *quater* disp. coord. trans. c.p., introdotta dalla l. 20 luglio 2004, n. 189¹⁶.

Il ruolo delle associazioni riconosciute, e della esperienza dalle stesse maturata nel settore che ci occupa, risulta significativamente valorizzato, non solo in relazione alla facoltà di promuovere il procedimento, ma anche per la possibilità – contemplata dal comma 3 dell'art. 260 *bis* c.p.p. – di individuare soggetti terzi (subaffidatari) dotati delle competenze necessarie per assicurare un'adeguata gestione dell'animale. Può trattarsi di persone fisiche o enti a cui affidare gli animali; in tali casi, e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato¹⁷. L'istanza – che non è, dunque, indispensabile ai fini dell'esercizio del potere in discorso – non vincola il magistrato decidente. L'eventuale rigetto è impugnabile nel termine di trenta giorni (cfr. art. 260 *bis* c.p.p., comma 1).

Deve ritenersi che, nei casi in cui l'autorità competente a emettere il decreto sia il giudice, la sollecitazione a disporre l'affidamento definitivo degli esemplari sottoposti a vincolo possa provenire anche dal pubblico ministero.

Il provvedimento ha a oggetto animali vivi sottoposti a sequestro o a confisca nell'ambito di un procedimento penale pendente in relazione a uno dei reati in precedenza indicati.

Presupposto indispensabile ai fini della adozione del decreto in parola è la sussistenza di un vincolo di indisponibilità che può derivare da un provvedimento di sequestro probatorio, di sequestro preventivo, di confisca.

In caso di sequestro, sebbene non sia necessario attendere la definizione del procedimento penale – ciò che, con ogni evidenza, contrasterebbe con la finalità sottesa all'istituto di estromettere gli esemplari dal circuito processuale – si ritiene opportuno attendere la definitività del provvedimento, in seguito all'espletamento dell'eventuale giudizio di impugnazione o all'inutile decorso del relativo termine.

Per espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 260 *bis* c.p.p., gli effetti del decreto di affidamento definitivo si estendono «anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca». In precedenza, in mancanza di una simile, esplicita previsione, l'estensione automatica del sequestro di un esemplare agli eventuali figli nati successivamente alla apposizione del vincolo era discussa. In particolare, la Corte di cassazione si era espressa in senso contrario, sul presupposto che «*nei delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della confisca prevista dall'art. 544 sexies, c.p., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica; ne consegue che la confisca può avere ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli estranei al reato, anche se nati successivamente ed in costanza di sequestro*»¹⁸. Secondo un diverso orientamento – sostenuto, nel

custodire in modo adeguato gli animali, l'obbligo di far fronte al loro mantenimento grava sul Comune»; cfr. Cass. Sez. IV Pen. 11 aprile 2017, n. 18167, Arneodo, rv. 269.805-01.

¹⁶ L'art. 19 *quater* disp. coord. trans. c.p. dispone che «Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno». La norma non chiariva la nozione del termine affidamento, né forniva indicazioni procedurali per la presentazione della richiesta da parte delle associazioni. Resta comunque oscuro in che modo le associazioni, che non sono parte del procedimento, possano apprendere della esistenza del medesimo ed essere poste in condizioni di presentare istanza di affidamento.

¹⁷ Secondo i primi commentatori, il legislatore del 2025 attribuisce agli enti esponenziali a tutela degli animali «poteri di iniziativa che non spettano, nel nostro sistema, a nessun altro ente esponenziale»: cfr. M. ZANCHETTI, *La nuova legge sulla protezione degli animali (Legge 6 giugno 2025, n. 82): un passo avanti su una strada lunga*, in *Giur. pen., web*, 2025, 12.

¹⁸ Così Cass. Sez. III Pen. 3 maggio 2017, n. 20934, P.M. in proc. Bruscolini ed a., rv. 270.135-01, in *Lexambiente*. Nel caso di

caso di specie oggetto della citata pronuncia, dalla Procura della Repubblica dove aveva sede il procedimento penale per maltrattamento di un delfino – il cucciolo nato in costanza di sequestro della madre deve essere inquadrato nella categoria dei frutti civilistici del bene già sequestrato, con conseguente estensione del vincolo al frutto/figlio.

L'estensione degli effetti del decreto di affidamento definitivo anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca, espressamente stabilita dal neo-introdotta art. 260 *bis* c.p.p., fuga ogni dubbio in ordine alla qualificazione giuridica e al destino dei figli nati in costanza di vincolo, concorrendo a restituire coerenza al sistema e preservando, al contempo, il legame genitoriale (fondamentale – anche se con tempi variabili a seconda della specie – ai fini del benessere psico-fisico di qualunque animale).

L'autorità giudiziaria provvede «con decreto motivato». La norma non descrive il contenuto del provvedimento, che, naturalmente, dovrà indicare l'autorità che dispone l'affido, gli estremi del procedimento e del provvedimento che ha apposto il vincolo (con eventuale indicazione della sua definitività), gli animali di cui si dispone opportunamente identificati, le generalità dell'affidatario, l'importo della cauzione.

Per quanto concerne la motivazione, si ritiene che la stessa debba adeguatamente sostenere sia la decisione di procedere alla cessione definitiva, sia la individuazione del cessionario, sia, infine, l'entità della somma da versare a titolo di cauzione.

Sotto il primo profilo, l'autorità giudiziaria potrà fare riferimento alle finalità, esplicitate nell'art. 1 della disposizione, di garantire la effettiva protezione degli animali e il mantenimento dello stato di salute degli stessi. Appare viepiù opportuno non limitarsi a riportare la formula stereotipa indicata dalla norma, ma riempirla di contenuti in relazione alle circostanze del caso concreto.

Per quel che concerne la designazione dell'affidatario, sarà opportuno dare conto dell'idoneità del predetto ad assicurare cure adeguate agli animali, anche in relazione alle caratteristiche etologiche della specie di appartenenza e delle eventuali problematiche di salute e/o comportamentali riportate dal singolo esemplare.

L'importo della cauzione, per espressa previsione del comma 2 dell'art. 260 *bis* c.p.p., «è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo».

La determinazione dell'importo non avviene, dunque, sulla scorta solo del valore economico dell'animale – parametro del tutto inadeguato per esseri senzienti – ma anche delle cure e dei costi da sostenere nel lungo periodo.

Peraltro, la legge non precisa come l'autorità debba valutare lo «stato sanitario» dell'animale. Secondo taluni, «è ragionevole e coerente – e auspicabile come prassi – che il giudice richieda un parere scritto di un medico veterinario che: 1. descriva l'animale (caratteri morfologici, appartenenza di razza o probabile incrocio; identificazioni e microchip); 2. certifichi lo stato di salute, con diagnosi e piano di cura distinto per urgente/immediate, a breve, medio e lungo periodo (incluso il caso di patologie croniche); 3. stimi i costi diretti e indiretti: visite e diagnostica; farmaci; interventi chirurgici/odontoiatrici/riabilitativi; nutrizione speciale; gestione comportamentale; stallo/canile rifugio o affidatario; assicurazione RC; dispositivi/ausili; spese di trasporto/trasferta; eventuali costi sociali (es. percorsi di rieducazione nei cani morsiatori); che vanno sottratti al valore dell'animale nel calcolo della cauzione poiché spese vive per l'affidatario»¹⁹.

specie la Cassazione, negando la natura di cosa del delfino sequestrato e valorizzando la individualità e la natura di essere senziente del figlio, giunge alla paradossale conseguenza di lasciare quest'ultimo nella disponibilità del maltrattante.

¹⁹ O. PACIELO - M. FORTI - M.V. BRAMBILLA, *Affido definitivo e cauzione nella "legge Brambilla" (l. 82/2025): perché serve il parere scritto del medico veterinario*, in *Le scienze forensi veterinarie*, 2025, 4. Secondo gli Autori, «La valutazione tecnico-sanitaria è necessaria per definire cauzioni che riflettano l'onere reale di mantenimento e cura degli animali a carico degli affidatari. La ratio dell'art. 260-bis è di proteggere effettivamente l'animale e garantirne il benessere fino alla definizione del processo e pretende

Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo (art. 260 *bis*, comma 2 c.p.p.).

La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. (art. 260 *bis*, comma 4 c.p.p.).

6. - La nozione di affido definitivo e le relative conseguenze. Malgrado l'impiego, da parte del legislatore, di un termine per certi versi ambiguo, si ritiene che l'affido definitivo introdotto dall'art. 260 *bis* c.p.p. non configuri una mera detenzione qualificata, ma integri, a tutti gli effetti, un trasferimento stabile della titolarità sul bene-animale, pur maturato nell'ambito di un procedimento penale ancora in corso²⁰.

Siffatta tesi è avvalorata, in particolare, oltre che dall'aggettivo «definitivo» che qualifica l'affidamento, dalla previsione contenuta nel comma 6, secondo cui il decreto costituisce titolo per l'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste.

Il versamento della cauzione da parte dell'affidatario designato è, come già ricordato, condizione di efficacia del decreto: essa sembrerebbe rappresentare il controvalore del trasferimento, in continuità con le prassi invalse anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 82 del 2025, sopra illustrate.

Laddove si ritenga valida la ricostruzione qui proposta, la scelta del termine (affido, o affidamento, termini utilizzati in modo equivalente dall'art. 260 *bis*, anziché vendita) risulta coerente con la *ratio* della novella, che, nell'ottica del progressivo riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, tende ad allontanarsi dall'accostamento degli stessi alle cose materiali.

L'affidatario non è, dunque, investito di funzioni di custodia per conto dell'autorità giudiziaria, ma assume diritti e responsabilità piene, tipiche del proprietario: dovere di cura, responsabilità civile, obblighi di registrazione, potere decisionale su cure veterinarie, ricoveri, attività quotidiane.

Il legislatore, nella formulazione dell'art. 260 *bis* c.p.p., attribuisce alle associazioni riconosciute anche un ruolo decisivo nella fase esecutiva dell'affidamento. Esse, come detto, possono assumere direttamente l'affidamento oppure selezionare privati idonei ad assicurare agli animali le cure necessarie, soluzione certamente preferibile rispetto alla permanenza degli esemplari presso strutture, sia pure adeguate alle esigenze specifiche, in un'ottica di valorizzazione del legame affettivo essere umano-animale.

Ne deriva un modello innovativo, in cui l'affidamento definitivo rappresenta una forma di traslazione qualificata della proprietà che si realizza prima della definizione del processo, sorretta da esigenze di benessere animale e di efficienza della giurisdizione.

7. - Conclusioni. L'Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca, disciplinato dall'art. 260 *bis* c.p.p. introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. *b*) della legge n. 82 del 2025, rappresenta un momento di svolta nel sistema italiano di tutela degli animali coinvolti in procedimenti penali. L'istituto introduce, infatti, una disciplina univoca, destinata ad assicurare uniformità applicativa da parte degli uffici giudiziari, superando le pregresse incertezze e incoraggiando le indagini in materia di reati a danno di animali attraverso la prospettiva di un percorso certo.

Inoltre, la norma definisce e valorizza il ruolo delle associazioni, potenziando la collaborazione istituzionale con soggetti auspicabilmente dotati di formazione specifica nel settore.

una quantificazione seria e documentata. È strumento di tutela bilanciata: assicura il benessere dell'animale e, se l'esito processuale è favorevole all'indagato, consente la restituzione della somma quale valore dell'animale».

²⁰ In senso contrario v. D. MASTRO, *La tutela processuale degli animali non umani: prime riflessioni sull'art. 260-bis c.p.p.*, cit. «Una interpretazione sistematica dell'art. 260-bis c.p.p., al di là della rubrica della norma, consente di sostenere che l'affidamento, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può che avere carattere provvisorio».

La rapida estromissione degli esemplari dal circuito processuale solleva lo Stato da ingenti oneri economici – spesso incrementati dal contenzioso generato dalla pressoché sistematica contestazione dei provvedimenti di liquidazione in favore dei custodi, in assenza di tariffe prestabilite – assicurando, al contempo, il benessere degli animali, in un assetto che supera definitivamente la logica dell'animale come *res* e lo riconosce quale soggetto meritevole di tutela attraverso la stabilizzazione dei legami affettivi e di cura. La norma in commento sembra, dunque, acclarare il riconoscimento, da parte del legislatore italiano, della senzienza degli animali non umani, coerentemente con il mutato quadro costituzionale e le indicazioni provenienti dal diritto sovranazionale.